



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 335 DEL 09/03/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES
D.LGS. N. 502/92 CON LA SOCIETA' VILLA GRAZIA SRL CON SEDE LEGALE IN SAN
CARLO CANAVESE (TO) PER L'ANNO 2017 - CAVS**

Proponente: ASLTO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI CNU - S.S.GEST. AMM.VA
RAPPORTI CON STRUTT. ACCR. E CONVENZ. E CON ORGANISMI PER TRASPORTI SAN.

Numero di Proposta: 344 del 06/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92 CON LA SOCIETA' VILLA GRAZIA SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CARLO CANAVESE (TO) PER L'ANNO 2017 - CAVS

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- Richiamato l'art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 che disciplina la partecipazione al Servizio Sanitario Nazionale dei soggetti erogatori privati, in base al quale la Regione è tenuta, tra l'altro, a :
 - definire l'applicazione degli accordi contrattuali;
 - individuare i soggetti interessati;
 - definire le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle AA.SS.LL. nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
 - formulare indirizzi per i programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano Sanitario nazionale;
 - individuare i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi eccedenti il programma preventivo concordato;

- Preso atto che con D.G.R. n. 1-600 del 19 novembre 2014 e con D.G.R. n. 1-924 del 23 gennaio 2015 si è approvato il programma di revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge n. 135/2012, definendo il fabbisogno complessivo a livello di ASL ed individuando a livello regionale quello da assegnare agli erogatori privati in funzione della necessità di integrazione della capacità produttiva pubblica;

- Preso atto che con D.G.R. n. 67-1716 del 6 luglio 2015 sono stati definiti in sede di programmazione regionale, anche tramite intese con le Associazioni rappresentative degli erogatori e con le singole strutture, i fabbisogni delle prestazioni da acquisire dagli erogatori privati, determinando all'allegato A) il numero complessivo di posti letto per acuzie, post-acuzie e continuità assistenziale a valenza sanitaria (C.A.V.S.), oggetto di contrattazione per ciascuna struttura ed all'allegato B) i tetti massimi di spesa sostenibile per ciascuna struttura;

- Evidenziato che, successivamente all'approvazione della predetta D.G.R. n. 67-1716 del 6 luglio 2015, ad integrazione del percorso intrapreso, sono state perfezionate alcune intese che hanno determinato, per talune strutture private accreditate, nell'ambito dei fabbisogni complessivi definiti a livello regionale, la ridefinizione dei posti letto e dei relativi budget assegnati;

- Vista la D.G.R. n. 12-3730 del 27 luglio 2016 ad oggetto. “ Modifiche ed integrazioni all'allegato A della D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 – paragrafo “Continuità assistenziale a valenza sanitaria”. Modifiche ed integrazioni agli allegati A), B) e C) alla D.G.R. n. 30-3016 del 7 marzo 2016”

- Evidenziato che con D.G.R. n. 67-4540 del 29 dicembre 2016 viene quantificata provvisoriamente la spesa programmata 2017, rinviando a successivo atto la definizione delle nuove regole di finanziamento della spesa Regionale anni 2017-2019;

- Vista la D.G.R. n. 73-5504 del 3 agosto 2017 con la quale vengono approvate le nuove regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale da erogatori privati accreditati per le annualità 2017-2018-2019, viene approvato lo schema di contratto e dei tetti di spesa della Regione Piemonte e delle Aziende Sanitarie Regionali per le annualità 2017, e viene stabilito che la negoziazione da parte delle ASL di competenza territoriale dovrà avvenire nell'ambito dei posti letto accreditati alla Struttura e contratti per l'annualità 2016 ex D.G.R. n. 12-3730 del 27 luglio 2016;
- Preso atto che la D.G.R. n. 73-5504 predetto, nel punto 13 del dispositivo detta "di prorogare per l'annualità 2017, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di graduale riqualificazione delle relative attività, i posti letto contratti ed il budget assegnato con riguardo ai soggetti privati accreditati e già contratti per attività oggi classificate come lungodegenza psichiatrica, riabilitazione psichiatrica e continuità assistenziale a valenza sanitaria – CAVS – e di assistenza domiciliare. Il contratto sarà sottoscritto sulla base dello schema contrattuale approvato con DGR n. 13-2022/2015";
- Viste le linee di indirizzo regionali per l'esercizio delle funzioni di negoziazione e acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati e accreditati e per la regolazione dei contratti e la valutazione della qualità della performance delle strutture private accreditate per le annualità 2017-2018-2019, allegato "C" alla D.G.R. succitata;
- Visto lo schema di contratto approvato con D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015;
- Visto altresì lo schema di contratto predetto, riadattato per l'anno 2017 dal funzionario regionale Dott. Luciano Armani e trasmesso con e-mail del 15 settembre 2017, da utilizzare nella fattispecie prevista al punto 13 del dispositivo della D.G.R. n. 73-5504 del 3 agosto 2017;
- Preso atto che tra le strutture private accreditate operanti nell'ambito dell'ASL TO 4 e previste dalla D.G.R. predetta rientra altresì la Società Villa Grazia S.r.l. con sede legale in San Carlo Canavese (TO) Strada Poligono n. 2, per la quale è stata prevista la contrattazione per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ricovero in post-acuzie;
- Preso atto che con D.G.R. n. 73-5504 il tetto di spesa per prestazioni CAVS per cittadini piemontesi risulta essere determinato per la Società Villa Grazia S.r.l. in Euro 2.330.000,00;

	Regione	Fuori Regione	TOTALE
RICOVERO			
CAVS	2.330.000,00	_____	2.330.000,00
AMBULATORIO			
ASSISTENZA DOMICILIARE			
TOT. COMPLESSIVO	2.330.000,00	_____	2.330.000,00

- Preso atto che in data 31 ottobre 2017 è stato notificato alla Regione Piemonte ed all'ASL TO4 il ricorso, tuttora pendente, presentato al TAR Piemonte dalla Società Villa Grazia S.r.l. per l'annullamento e la sospensione dell'efficacia della D.G.R. n. 73-5504 del 3 agosto 2017 e della determina regionale n. 574 del 13 settembre 2017;
- Preso altresì atto che con nota prot. n. 0009659 del 31 gennaio 2018 è stata inoltrata alla Società Villa Grazia SRL la bozza di contratto oggetto della presente al fine di acquisire loro considerazioni in merito;
- Preso atto che la Società Villa Grazia S.r.l. in data 1° marzo 2018 con Pec acquisita al protocollo n. 0019884 ha trasmesso alla Direzione Generale una postilla al contratto predetto richiedendo di allegare la stessa al contratto;
- Preso atto che a seguito del ricevimento della suddetta richiesta il Direttore Generale ha ritenuto di procedere con l'approvazione della bozza di contratto integrata dalla postilla predetta trasmessa dalla Società Villa Grazia S.r.l.;
- Visti il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e la L. n. 190 del 6 novembre 2012;
- Richiamato la deliberazione n. 426 del 29 aprile 2016 con cui è stata istituita la S.C. Affari Istituzionali – Legali C.N.U. al cui interno è stata collocata la S.S. Gestione Amministrativa Rapporti con Strutture Accreditate Convenzionate e con Organismi per trasporti sanitari;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della Struttura Semplice Gestione Amministrativa e rapporti con Strutture Accreditate e Convenzionate e con Organismi per trasporti sanitari, dott.ssa Celestina GALETTO, su delega conferita con determinazione n. 479 del 02.10.2017 del Direttore S.C. Affari Istituzionali – Legali – C.N.U., dott.ssa Gabriella CHIAPETTO;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente trascritte;
2. Di dare atto che con D.G.R. n. 73-5504 del 3 agosto 2017 il relativo valore di riferimento attribuito alla Società Villa Grazia S.r.l. con sede legale in San Carlo Canavese (TO) Strada Poligono n. 2 per prestazioni CAVS per cittadini piemontesi è il seguente :

	Regione	Fuori Regione	TOTALE
RICOVERO			
CAVS	2.330.000,00	_____	2.330.000,00
AMBULATORIO			
ASSISTENZA DOMICILIARE			
TOT. COMPLESSIVO	2.330.000,00	_____	2.330.000,00

3. Di approvare lo schema di contratto di cui alla D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, integrato con la postilla pervenuta con Pec dalla Società Villa Grazia S.r.l. in data 1° marzo 2018 ed acquisita al protocollo n. 0019884;
4. Di dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, il contratto sottoscritto dalle parti verrà trasmesso formalmente alla Società Villa Grazia S.r.l. con sede legale in San Carlo Canavese (TO) Strada Poligono n. 2 ed all'Assessorato Sanità della Regione Piemonte;
5. Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 33/2013 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente";
6. Di dare atto che la struttura sarà tenuta all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);
7. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 L.R. 19/95 stante la necessità di formalizzare il contratto in oggetto.

Contratto/Accordo contrattuale

tra

l'ASL TO4, con sede legale in CHIVASSO (TO), via Po n. 11., (C.F.09736160012), rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lorenzo ARDISSONE, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

la Società VILLA GRAZIA S.r.l., con sede legale in San Carlo C.se, Strada Poligono n. 2, (C.F/ P.iva 02137900011), titolare della/e struttura/e con sede/i operativa/e indicate nell'allegato A), accreditata/e per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dalla Sig.ra Giacomina REMONDINO nella qualità di legale rappresentante con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.

Premesso che:

- gli articoli *8-bis*, *quater* e *quinqües* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. disciplinano la partecipazione al SSN degli Erogatori Privati;
- con D.G.R. n 73-5504 del 03/08/2017 sono state definite i criteri e le modalità di sottoscrizione dei contratti ex articolo *8-bis*, *quinqües* del D. Lgs. n. 502/1992 ;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 del __ / __ / __ è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto/accordo;
- il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto/accordo.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto/accordo.
2. La Struttura accreditata si impegna a somministrare, per conto e con oneri a carico del SSN, prestazioni sanitarie conformi a volumi e tipologie, per destinazione di residenza degli assistiti (Regione, Fuori regione), precisati nel successivo art 3, comma 1 e nell'allegato B) parte integrante del contratto/accordo; l'allegato B assume carattere programmatico, senza vincoli economici.

3. Le prestazioni devono avere luogo nell'intera annualità con distribuzione coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda. Si assume il tetto massimo complessivo del 75% annuo al 31 agosto.
4. Nulla spetterà all'erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto/accordo di cui al successivo art. 7, ferma restando la tutela giurisdizionale.
5. Qualora per giustificato motivo la Struttura non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto/accordo dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL, la quale informerà le Aziende dell'Area Interaziendale di Coordinamento e la Regione. Similmente si dovrà comunicare la ripresa dell'esecuzione.

Articolo 2 - Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la struttura accreditata garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione del tasso effettivo di occupazione, ed erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La struttura erogherà le prestazioni contratte attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.
3. La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2.4.2015, n. 70, l'erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari), redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

5. La cessione del contratto/accordo a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 3 – Limiti finanziari.

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del contratto/accordo, sono riassunti i seguenti tetti di spesa annui massimi:

	Regione	Fuori Regione	TOTALE
RICOVERO			
CAVS	2.330.000,00	_____	2.330.000,00
AMBULATORIO			
ASSISTENZA DOMICILIARE			
TOT. COMPLESSIVO	2.330.000,00	_____	2.330.000,00

2. Le prestazioni erogate dal 1.1.2017 nel periodo antecedente la sottoscrizione del contratto/accordo sono comprese nei suddetti limiti annuali. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative regionali gli importi fissati per l'attività domiciliare sono compensabili con il budget assegnato per i ricoveri e/o per le attività ambulatoriali.
3. Al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, nell'ambito dei tetti massimi non è ammesso superare i limiti di ciascuna tipologia di prestazione concordata per destinazione di residenza (Regione e Fuori regione). Eventuali eccedenze di prestazioni rese rispetto a quelle previste nell'art. 3 punto 1 non saranno remunerate, non essendo consentito l'utilizzo di eventuali economie di risorse destinate ad una tipologia di prestazioni e/o destinazione di residenza per remunerare eccedenze in altre.
4. Successivamente alla sottoscrizione del contratto/accordo, in caso di incremento dei valori unitari delle tariffe di riferimento, sia per variazione della fascia di accreditamento sia a seguito di modificazioni comunque intervenute dei tariffari, i volumi massimi di prestazioni remunerate si intendono rideterminati nella misura necessaria a mantenere i tetti di spesa massimi fissati. In caso di variazioni tariffarie in

riduzione la rideterminazione dei volumi avrà luogo in base ad apposito provvedimento della Regione previa confronto con le Associazione di categoria.

Articolo 4 – Erogazione di prestazioni.

1. Per una più razionale ed efficiente gestione degli accessi ai servizi, la struttura assicura la condivisione con l'ASL delle agende di prenotazione, nei termini e modalità stabilite dall'ASL o dalla Regione.
2. Ai sensi dell'art. 41, comma 6 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 s.m.i., la struttura è tenuta ad indicare in una apposita sezione nel proprio sito, denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
3. Fermo restando il limite giornaliero dato dalla capacità produttiva complessiva, l'utilizzo flessibile dei posti letto della struttura è consentito entro i limiti quantitativi dei letti accreditati delle aree funzionali omogenee, con un tasso annuo massimo di occupazione dei medesimi, per l'anno 2017, nella misura del 85% e di 1,5 accessi al giorno per 250 giornate all'anno per i letti di ricovero in day hospital/day surgery.
4. La capacità produttiva non contrattata è utilizzabile per l'attività in regime privatistico.
5. L'utilizzo della capacità produttiva può avvenire con i seguenti criteri e condizioni di flessibilità. I posti letto contrattualizzati devono intendersi come "medi annui", essendo il limite giornaliero pari al numero dei posti letto accreditati di ciascuna area funzionale omogenea (A.F.O).

In caso di erogazione di attività di chirurgia ambulatoriale, accreditate ed oggetto del presente contratto/accordo, le esigenze di pernottamento per eventuali complicanze o patologie concomitanti potranno essere soddisfatte con ricoveri medici o chirurgici nella specialità coerente con la patologia da trattarsi.

6. Le strutture sono tenute ad erogare le attività oggetto del presente contratto/accordo utilizzando il livello assistenziale meno oneroso.

Articolo 5 – Verifiche e controlli.

1. L'ASL e l'erogatore verificano periodicamente l'andamento della produzione e la coerenza di questo in relazione all'allegato B). L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 ed ulteriori disposizioni in materia. La Struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle

funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

2. Eventuali inadempienze al contratto/accordo sono formalmente contestate dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni il legale rappresentante della struttura o suo delegato possono presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. La Struttura accetta i valori di attività di cui alla tabella art 3, comma 1 articolata per tipologia di prestazione e destinazione di residenza (Regione/fuori Regione), e il sistema di remunerazione in vigore nella Regione Piemonte con le relative tariffe onnicomprensive. La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione e, nel caso di ricoveri, alla dimissione.
2. Il corrispettivo preventivato viene liquidato in quote mensili posticipate a titolo di acconto pari, di a 90% del valore mensile previsto detratti gli importi incassati dalla struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti e di quota fissa per ricetta non esente. I pagamenti a titolo di acconto devono avere luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, redatto nella forma precisata dall'ASL. Al termine del primo semestre di attività, l'ASL verificherà entro il mese di settembre, le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate e liquiderà il corrispettivo a saldo del 10% della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30 dal ricevimento della fattura.
3. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto/accordo. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
4. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo l'ASL verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate. In caso di mancata contestazione entro tale termine, si procede alla liquidazione del saldo provvisorio della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30

giorni dal ricevimento della fattura. In caso di contestazione, l'ASL sospenderà la liquidazione delle partite contestate fino alla relativa definizione.

5. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati per tipologie e destinazione di residenza ed è priva di titolo l'eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze fatto salvo quanto stabilito dall'art 3 punto 2 in merito alle prestazioni extra budget extra regionali.
6. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.
7. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi.
8. Gli importi indicati nei report prodotti dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dalla struttura e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente; hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

Articolo 7 – Sospensione e risoluzione del contratto/accordo.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente contratto/accordo. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto/accordo.
2. Ove una parte accerti l'inadempimento, concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto/accordo sarà legittimato ad emettere diffida ad adempiere ex art.1454 cod.civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex art. 1218 c.c. della parte inadempiente.

3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto/accordo ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto/accordo è risolto con comunicazione ricettizia formulata dalla parte che ha contestato.
4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto/accordo, purché contestati formalmente, il contratto/accordo può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.
5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente accordo, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente contratto/accordo per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.
6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese dalla struttura non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti della Regione.
7. Il contratto/accordo si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Articolo 8 – Clausola di manleva.

1. La struttura assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto/accordo.

Articolo 9 - Clausola di salvaguardia.

1. Fatte salve le intese di cui alle premesse già sottoscritte fra la regione e la Struttura, con la sottoscrizione del contratto/accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi in quanto atti determinanti il contenuto del contratto/accordo.

Articolo 10 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

- 1 Il contratto/accordo decorre dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017. Non è tacitamente prorogabile.
2. Il contratto/accordo si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL dalla necessità dell'erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'erogatore potrà recedere dal contratto/accordo, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto/accordo si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 11 – Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto/accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 - Foro competente, elezione di domicilio.

- 1 Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto/accordo saranno devolute all'autorità giudiziaria del foro di Ivrea.

Letto, approvato, e sottoscritto in due originali.

Li, ... / ... / 2018

Per l'ASL TO4
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

Per la Struttura
Il LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.ra Giacomina REMONDINO

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 1341 e 1342 del cod. civ. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli 2 (Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi), 3 (Limiti finanziari), 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate), 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 8 (Clausola di manleva), 9 (Clausola di salvaguardia).

Per l'ASL TO4
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE

Per la Struttura
Il LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig.ra Giacomina REMONDINO

STATO DI ACCREDITAMENTO

ASL TO4

AZIENDA VILLA GRAZIA SRL

COD. AZ. 01064400

SEDE San Carlo Canavese (TO) .

RICOVERO

STRUTTURA VILLA GRAZIA SRL

SEDE OPERATIVA SAN CARLO C.SE – STRADA POLIGONO N. 2.

COD. HSP11 01064400

ATTO DI AUTORIZZAZIONE . Determinazione n. 33 del 19/01/2017

ATTO DI ACCREDITAMENTO .Determinazione n. 33 del 19/01/2017

DISCIPLINE	P.L. AUTORIZZATI	P.L. ACCREDITATI	P.L. CONTRATTATI
CAVS	60	60	60

CAVS

DATA DI ACCREDITAMENTO /AUTOCERTIFICAZIONE

Determinazione n. 33 del 19/01/2017

P.L. CONTRATTATI 2017 n. 60

AMBULATORIO

STRUTTURA

SEDE OPERATIVA

COD. STP

ATTO DI ACCREDITAMENTO

BRANCHE SPECIALISTICHE

DICHIARAZIONE A MARGINE E INTEGRAZIONE AL CONTRATTO

La sottoscritta Giacomina Remondino, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. VILLA GRAZIA, con sede in San Carlo Canavese, Via Poligono n. 2 (P.I. 02137900011), preso atto del testo del contratto avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la società e l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO4 ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari per conto e a carico del SSR anno 2018

dichiara

di sottoscrivere il contratto al fine di regolamentare i rapporti tra le parti, senza tuttavia aderire alla previsione di cui all'art. 10 e a quanto in essa disposto; per l'effetto, dichiara la propria volontà di non rinunciare alle iniziative giurisdizionali intraprese a tutela dei propri diritti.

per Villa Grazia S.r.l.
f.to Giacomina Remondino



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 335 DEL 09/03/2018

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS. N. 502/92
CON LA SOCIETA' VILLA GRAZIA SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CARLO
CANAVESE (TO) PER L'ANNO 2017 - CAVS**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 14/03/2018

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 14/03/2018

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 09/03/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*GALETTO CELESTINA - Delegato ASLTO4 - S.C. AFFARI ISTITUZIONALI LEGALI CNU - S.S.GEST.
AMM.VA RAPPORTI CON STRUTT. ACCR. E CONVENZ. E CON ORGANISMI PER TRASPORTI SAN.
FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO
TRAINA MARIO - Direttore DIRETTORE SANITARIO
ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE
ZAMMUTO MARIA - il responsabile della pubblicazione*